decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando le preminenti finalità di stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori, sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1958, n. 58, e stabilendo, in relazione a quanto contemplato dalla lettera *a)* del comma 2, che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano assunti.

28. 1. Paola Mariani, Benvenuto, Bova, Magnolfi, Zani, Crisci, Ottone, Bellini, Alberta De Simone, Maran, Pistone.

Al comma 2, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

« *d-bis)* prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera *a)* e per assicurare organicità alla normativa interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, con le disposizioni rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nella legge 24 novembre 2000, n. 340 e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da assicurare le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

28. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3061 – Sezione 30)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 29.

(Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie).

1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, è prorogato di sei mesi.

(A.C. 3061 – Sezione 31)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 30.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria).

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata ai princìpi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *e)*, della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera *b)*;

b) individuare le modalità mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le suddette disposizioni con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, *inserire le seguenti:* entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,.

30. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: suddette disposizioni *con le seguenti:* le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1.

30. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3061 – Sezione 32)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).

1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo si conforma alla necessità di tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, escludendo queste ultime dall'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dall'articolo 40, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).

Sopprimerlo.

14. 1. Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.2 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 14.2 della Commissione, primo periodo, sostituire la parola: può *con la seguente:* deve.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: , prevedendo *fino alla fine dell'emendamento.*

0. 14. 2. 1. Fioroni, Cima, Boccia.

All'emendamento 14.2 della Commissione, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: della produzione dei farmaci di automedicazione e le associazioni di consumatori.

0. 14. 2. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Fioroni, Battaglia, Cima, Zanella, Cento, Boccia.

(Approvato)

All'emendamento 14.2 della Commissione, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2004 *con le seguenti:* 1° gennaio 2005.

0. 14. 2. 3. Fioroni, Boccia.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano il Governo può tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 539, prevedendo per quest'ultime, idonei sistemi che garantiscano i consumatori dal rischio di contrattazione, sentite le categorie interessate. Tali sistemi sono adottati entro il 30 giugno 2004.

14. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3061 – Sezione 33)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 19.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;

b) garantire l'applicazione dei princìpi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;

c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli operatori privati;

e) garantire il rispetto dei servizi riservati.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* e degli operatori privati *con le seguenti:* e del servizio offerto dagli operatori privati.

19. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate.

19. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

(A.C. 3061 – Sezione 34)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si è dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

i commi 4 e 5 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo introducono disposizioni aggiuntive non originariamente contemplate dalla direttiva comunitaria;

i suddetti commi, assegnando alle imprese di distribuzione del gas un ruolo di controllo circa la sicurezza degli allacciamenti degli impianti di utenza nonché l'obbligo di perseguire obiettivi di risparmio energetico e dunque conferendo di fatto ai predetti soggetti un vero e proprio ruolo di coordinamento delle politiche energetiche sul loro territorio, configurano il rischio di situazioni monopolistiche nel mercato dell'energia che siano distorsive e lesive della concorrenza;

ciò è particolarmente evidente nei confronti delle oltre 100.000 imprese artigiane degli impiantisti manutentori abilitati, cui la legge 5 marzo 1990, n. 46, conferisce il compito di verifica della sicurezza e conformità degli impianti, le quali si trovano evidentemente svantaggiate nella competizione con operatori di mercato rappresentati da aziende distributrici che hanno la facoltà di controllare se stesse;

la situazione che si è venuta così a configurare rischia di essere in contrasto con gli articoli 82 (abuso di posizione dominante sul mercato) e 87 (aiuti di stato e falsificazione della concorrenza) del Trattato dell'Unione;

impegna il Governo

a correggere, nel prossimo disegno di legge di riordino del mercato dell'energia, questa stortura, impedendo che le aziende che abbiano in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possano esercitare, per la durata dell'affidamento o della concessione e nello stesso territorio, in proprio o con società collegate o partecipate, attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui a quello di cui sono concessionarie o affidatarie.

9/3061/**1**. Di Teodoro.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2002;

tenuto conto che all'articolo 19 si conferisce una delega legislativa al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali,

preso atto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, dove si stabilisce che il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti, precisando che la dizione « tutti i punti del territorio nazionale » trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso »,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega legislativa prevista all'articolo 19, a tenere in considerazione l'esigenza di assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire in maniera permanente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con riferimento alla particolare situazione dei comuni, delle isole e delle comunità montane.

9/3061/**2.** Airaghi, Guido Giuseppe Rossi, Crisci, Franz, Di Teodoro, Nan, Conti, Ciani, Bova, Pistelli, Bellini.

La Camera,

viste:

le risoluzioni n. 78/687/CEE e 2001/99/CEE,

considerata:

la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 novembre 2001,

posto che:

l'esercizio della professione odontoiatrica non può prescindere dall'iscrizione all'albo degli odontoiatri,

considerato che:

l'articolo 13, nel modificare la normativa italiana vigente in materia di esercizio della professione di odontoiatria al fine di adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 29 novembre 2001 nella causa C. 202/99, non affronta il problema di coloro che in base alla legge n. 409 del 1985 hanno esercitato la professione di odontoiatra,

ritenuta necessaria la tutela dei diritti acquisiti dai medici che hanno esercitato fino ad ora la professione odontoiatrica in virtù delle norme della legge n. 409 del 1985,

impegna il Governo

affinché in sede di recepimento, con decreto legislativo, della direttiva comunitaria 2001/19/CE preveda che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge comunitaria 2002 (A.C. 3061) non si applichino nei confronti dei medici che, immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia tra gli anni accademici 1980/81 e 1984/85, hanno superato la prova attitudinale prevista dal decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 386 o sono in possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria o chirurgia odontostomatologica o odontostomatologia o ortognatodonzia.

9/3061/**3.** Di Virgilio, Massidda, Baiamonte, Borriello, Caminiti, Cuccu, Gianni Mancuso, Minoli Rota, Muratori, Lucchese, Moroni, Battaglia.

La Camera,

premesso che il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/80 recante norme per il mercato del gas e che per quanto riguarda i commi 4 e 5 dell'articolo 16 del

suddetto decreto innova, aggiungendo disposizioni che non erano nella direttiva comunitaria, configurando una situazione che appare in contrasto con gli articoli 82 e 87 del suddetto decreto,

impegna il Governo

a precisare, correggendo, con il prossimo disegno di legge di riordino del mercato dell'energia che si abbia una situazione assolutamente distorsiva delle regole di libera concorrenza, creando una situazione per la quale sia impedito alle aziende che operano in regime di concessione o di affidamento di gestione di servizi pubblici locali, possano esercitare, in proprio o con società collegate, attività in regime di concorrenza in settori configuri a quello di cui sono affidatarie.

9/3061/**4.** Bielli.

RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII, N. 2-A).

(Sezione 1 – Risoluzione)

La Camera,

esaminata la Relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2001;

tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni di merito;

considerato che la Relazione annuale – fornendo un quadro complessivo sia delle attività svolte in sede europea nell'anno precedente a quello di riferimento, sia soprattutto delle posizioni che il Governo intende assumere nell'anno di riferimento – è uno strumento fondamentale attraverso il quale il Parlamento esercita il proprio potere di indirizzo e controllo, partecipando alla definizione della posizione italiana in sede comunitaria;

sottolineata l'esigenza di assicurare al legislatore nazionale di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate così da garantire un sempre maggiore coinvolgimento delle Camere – e delle regioni – nel circuito decisionale europeo e da rendere tali soggetti finalmente partecipi in maniera attiva e propulsiva alle politiche comunitarie;

ricordando che la Camera ha già impegnato il Governo (risoluzioni 6-00008 e 8-00006) per il rafforzamento della partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente anche tramite l'individuazione di idonei meccanismi quale la trasmissione al Parlamento dei progetti di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea accompagnati da un appunto ragionato che riassuma la posizione degli altri Paesi e dia un quadro della situazione negoziale esistente sulle proposte in oggetto;

riconfermando l'auspicio, già espresso nelle risoluzioni ricordate, della definizione di procedure che consentano l'analisi e l'approvazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in tempi certi e brevi;

rilevata l'esigenza di individuare meccanismi che consentano un circuito informativo costante tra Governo e Parlamento in relazione alle procedure di contenzioso comunitario, con la tempestiva comunicazione al Parlamento della relativa documentazione, tanto più in una fase come quella attuale, in cui si sta avvicinando il semestre di presidenza italiana nel quale sarà essenziale garantire una continua sinergia di azione tra Governo e Parlamento;

tenendo conto del dibattito in corso nella Convenzione europea, che il prossimo gennaio avvierà l'esame di un progetto di trattato costituzionale con la cui approvazione avranno termine i suoi lavori;

considerato che il progetto elaborato dalla Convenzione – che potrà comprendere opzioni diverse – costituirà il punto di partenza, unitamente al risultato dei dibattiti nazionali sul futuro dell'Unione, per i lavori della Conferenza intergovernativa che si auspica possa concludere i suoi lavori entro la fine del 2003;

sottolineata l'importanza – soprattutto in tali fasi dei lavori della Convenzione – di garantire un costante raccordo tra Governo e Parlamento;

impegna il Governo

ad illustrare, nella prossima Relazione, in maniera organica e completa le posizioni e le linee di azione politica che l'Esecutivo intende seguire, nell'anno di riferimento, in tutti i settori di intervento a livello europeo;

ad assicurare lo svolgimento di un ampio e periodico dibattito sul futuro dell'Unione europea nella società e tra i cittadini, anche in vista della conclusione dei lavori della Convenzione e dello svolgimento della Conferenza intergovernativa, che si auspica abbia luogo entro il 2003;

a garantire un circuito informativo costante, soprattutto nelle fasi conclusive dei lavori della Convenzione, in modo tale che la posizione espressa dall'Italia sulle questioni affrontate in tale sede siano il frutto di un confronto sinergico tra Governo e Parlamento;

a portare avanti, anche in vista della prossima Conferenza intergovernativa che dovrà pervenire all'approvazione di un documento finale sul futuro dell'Unione, l'esigenza di pervenire ad un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura europea – tramite procedure più efficaci per l'intervento nella fase ascendente, nonché attraverso la valorizzazione della funzione svolta dalla COSAC e mediante forme di cooperazione più intense tra parlamenti nazionali e parlamento europeo – per un'Europea più democratica e trasparente;

a fare in modo di portare avanti una riflessione – in sede di riforma della legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge La Pergola) – diretta ad individuare meccanismi che consentano al Parlamento di esaminare in maniera tempestiva e periodica la Relazione annuale che dovrebbe rappresentare la sede in cui il Governo dia conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo approvati delle Camere e dalla Conferenza Stato-regioni;

ad individuare idonei meccanismi volti ad assicurare al Parlamento di disporre con cadenza periodica di informazioni organiche ed aggiornate relativamente alle procedure di contenzioso in atto ed a fornire l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee in modo tale da rendere possibile al Parlamento di intervenire tempestivamente, per quanto di propria competenza, per sanare le situazioni di incompatibilità rilevate in sede comunitaria;

a dedicare una particolare attenzione, nella prossima Relazione, alle tematiche della coesione economica e sociale, con particolare riferimento allo stato ed alle modalità di utilizzo dei fondi strutturali, nonché agli intendimenti che si intendono seguire per garantire che, nell'ambito del dibattito sul futuro della politica di coesione dopo l'allargamento, siano individuati parametri e forme di sostegno che garantiscano un supporto finanziario adeguato alle aree depresse dell'Italia;

in relazione all'avvio dell'operatività dei fondi strutturali 2000-2006, a mettere in opera, nella fase di attuazione dei programmi approvati, strumenti e procedure che garantiscano il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché la qualità e l'efficacia della spesa;

a proseguire, in sede europea, anche in considerazione dell'accresciuta compattezza dell'Unione nella lotta contro il terrorismo internazionale avutasi dopo i tragici eventi dell'11 settembre, nelle iniziative volte al rafforzamento di Europol e di Eurojust;

a sottolineare in ambito europeo l'opportunità di pervenire ad una gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea e di dotarsi, in futuro, di un corpo di guardie di frontiera europeo anche alla luce della comunicazione presentata il 7 maggio 2002 dalla Commissione su tali questioni.

(6-00039) « Di Teodoro, Stucchi, Nan, Riccardo Conti, Guido Giuseppe Rossi, Airaghi, Ciani, Bova ».

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Sospensione del trattato di Schengen nei giorni del Forum sociale europeo)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

si apprende da organi di stampa che martedì 8 ottobre 2002 il Ministro interpellato avrebbe convocato un comitato nazionale per decidere il numero di agenti da inviare a Firenze e l'organizzazione della sicurezza;

secondo quanto riportato da alcuni quotidiani *(Liberazione* e *Il Manifesto* del 15 ottobre 2002), risulta che il Governo italiano avrebbe deciso di sospendere il trattato di Schengen nei giorni del *Forum* sociale europeo, al fine di procedere all'identificazione di chi arriva dai paesi dell'Unione europea;

la notizia, non smentita, della sospensione del trattato di Schengen ha indotto i rappresentanti del *Forum* sociale europeo ad abbandonare la riunione organizzativa indetta per il 15 ottobre 2002 presso la prefettura di Firenze –:

se risulti vero che il Governo abbia già attivato la procedura in sede europea per la sospensione del trattato di Schengen;

se non ritenga che la sospensione del trattato di Schengen non solo rappresenterebbe una drastica e pericolosa limitazione del diritto di circolazione, ma anche, in assenza di un vertice ufficiale, un precedente gravissimo e ingiustificato.

(2-00506) « Mascia, Mantovani, Giordano ».

(15 ottobre 2002)

(Sezione 2 – Trasferimento degli uffici della prefettura di Cosenza)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

la prefettura di Cosenza, da sempre, occupa la prestigiosa sede del palazzo del governo a piazza XV marzo nella città vecchia, che nel corso degli ultimi nove anni ha avuto uno straordinario sviluppo;

il centro storico di Cosenza, infatti, grazie al sapiente utilizzo da parte dell'amministrazione comunale dei fondi provenienti dall'Unione europea e dal Governo nazionale, ha raggiunto livelli di sviluppo importanti, diventando sede di attività culturali, commerciali, artigiane e ricreative, che hanno consentito il recupero di una grande parte degli edifici e che animano la vita durante le ore del giorno e della notte, in particolare nella parte di corso Telesio;

per confermare ed aumentare tale rilancio, l'amministrazione comunale di Cosenza ha pianificato interventi ingenti

dal punto di vista economico a vantaggio del rione di Santa Lucia, di piazza Spirito Santo e di piazza Valdesi, fino ad arrivare al castello svevo;

nonostante tutto ciò, dal mese di agosto 2002 il prefetto ha disposto il trasferimento degli uffici dalla storica sede ad un anonimo palazzo della periferia di proprietà privata e, stando a notizie pubblicate sulla stampa e mai smentite, avrebbe individuato come sede definitiva il palazzo degli uffici di piazza XI settembre;

tale decisione, se confermata, andrebbe nel senso contrario rispetto alla politica adottata dall'amministrazione comunale e priverebbe il centro storico di Cosenza di un flusso notevole di cittadini provenienti da tutta la provincia, che è fondamentale per mantenere in vita le tante attività attualmente presenti –:

se non intenda attivarsi per scongiurare la nefasta eventualità che rischierebbe di pregiudicare il rilancio di uno dei più apprezzati centri storici del nostro Paese e se non intenda impegnarsi, insieme all'amministrazione comunale, affinché dal centro storico possa partire uno sviluppo della zona a sud della città, che sarà favorito dall'imminente realizzazione del nuovo svincolo dell'autostrada nei pressi di Donnici.

(2-00497) « Mancini, Sasso, Tocci, Trupia, Vigni, Zanotti, Zunino, Adduce, Cialente, Giacco, Luongo, Mariotti, Marone, Nieddu, Panattoni, Rotundo, Rugghia, Stramaccioni, Tolotti, Bova, Cabras, Caldarola, Carli, Crisci, Dameri, Duca, Filippeschi, Fluvi, Grillini, Kessler, Lolli, Martella, Maurandi, Nannicini, Nigra, Ottone, Petrella, Piglionica, Pinotti, Pisa, Quartiani, Pappaterra, Oliverio, Minniti, Camo ».

(9 ottobre 2002)

(Sezione 3 – Politiche del Governo in tema di superamento dell'*handicap*)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

il programma di azione del Governo per le politiche di superamento dell'*handicap*, approvato nel luglio del 2000, definiva l'impegno a favore delle persone disabili per il triennio 2000-2003 sulla base delle indicazioni avanzate, con forza, dalle persone disabili, dalle associazioni dei familiari e degli operatori, nel corso della prima conferenza nazionale sull'*handicap*, promossa dal Ministro per la solidarietà sociale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 162 del 21 maggio 1998;

tale programma prevedeva una serie di iniziative nel campo della prevenzione della disabilità, della riabilitazione, della scuola, del lavoro, della disabilità in età adulta, della mobilità, della libertà di vivere nella società, del sistema integrato di fonti informative sull'*handicap*, dei servizi locali ed una serie di soluzioni tecnico-organizzative e di iniziative anche in ambito europeo;

a distanza di 2 anni, il Governo non ha dato corso a quei programmi ed anzi sembra aver abbandonato del tutto ogni interesse ed ogni iniziativa per il superamento dell'*handicap* –:

quali iniziative intendano intraprendere per attivare programmi nazionali di ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione delle malattie che fin dall'infanzia provocano disabilità mentale e plurima e/o *deficit* funzionale e quali azioni intendano mettere in atto per prevenire incidenti stradali, sul lavoro e in ambito domestico;

quali azioni ritengano di attuare per la realizzazione di una rete di servizi riabilitativi, anche ad alta specializzazione, in particolare le unità spinali unipolari,

che affrontino la fase acuta, intensiva ed estensiva, assicurando una serie di interventi integrati nel distretto con i servizi educativi e formativi del territorio;

quali interventi ritengano di attuare per garantire l'accesso alle nuove tecnologie per il superamento dell'*handicap* e semplificare le procedure per l'ottenimento di protesi ed ausili tecnici;

quali impegni il Governo intenda assumere per garantire che le classi dove è presente un alunno con *handicap* non superino i 25 alunni, come previsto dal decreto ministeriale n. 141 del 1999, e che non si riduca il numero degli insegnanti di sostegno, e quali iniziative normative intenda attivare affinché, in base al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 aprile 2001, venga assicurata l'assistenza alla persona degli alunni in situazione di *handicap* anche da parte dei collaboratori scolastici;

quali siano i programmi per l'attivazione degli accordi di programma tra provveditorati, aziende sanitarie locali ed enti locali per una migliore integrazione e per rispondere in modo funzionale alle esperienze degli alunni disabili gravi e anche per i casi di alunni che, per particolari patologie cliniche, sono costretti ad assumere, in modo regolare, farmaci in orario scolastico;

quali risultati abbia prodotto la legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro, quali strumenti di controllo e di intervento siano previsti nei confronti degli enti inadempienti, in particolare nella realizzazione del collocamento mirato, se non ritengano di incrementare il fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili e per quali motivi non siano stati emanati tutti i decreti attuativi previsti;

con quali atti intendano garantire la costituzione e il funzionamento delle agenzie regionali per l'impiego preposte a raccogliere ed elaborare dati per le regioni stesse e per il ministero del lavoro e delle politiche sociali;

quali azioni di supporto ritengano di promuovere a favore dei disabili in età adulta e delle famiglie dei disabili e, in particolare, per l'attuazione di programmi per il cosiddetto « Dopo di Noi »;

quali provvedimenti intendano adottare per finanziare le leggi n. 13 del 1989 e n. 345 del 1997, che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche e che risultano non finanziate, e in che modo la cosiddetta legge sulle infrastrutture contenga la coerenza relativa alle grandi opere infrastrutturali rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche e quali condizioni, a questo proposito, si intenda sollecitare la figura del *general contractor*;

quali iniziative ritengano di attuare per promuovere maggiori opportunità per i disabili per l'accesso allo sport, alle attività culturali e al turismo e quali risorse ritengano destinare alla Federazione italiana sport disabili, che è membro oggi del Coni e conta circa 15.000 tesserati e 500 società affiliate, grazie ad un lavoro di promozione in tutto il territorio;

quali programmi intendano avviare per coordinare tutte le informazioni e far sì che tutti i disabili, gli operatori e gli amministratori dispongano di informazioni aggiornate, attraverso anche l'utilizzo, al meglio, dei servizi telematici;

quali proposte intendano intraprendere affinché, anche a livello comunitario, vengano promosse azioni per il consolidamento e lo sviluppo di politiche di integrazione sociale;

se non ritengano necessario accelerare i tempi e recuperare i ritardi per il « riordino di emolumenti di natura assistenziale », come prevede l'articolo 6 della legge n. 137 del 2002, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, emanando uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

se non ritengano opportuno aumentare le indennità di accompagnamento e di comunicazione;

se ritengano non più rinviabile aumentare a 516,46 euro al mese i trattamenti pensionistici degli invalidi civili dei cechi e dei sordomuti aventi diritto, così come previsto per altre categorie di pensionati;

con quali modalità ritengano di applicare, anche per i lavoratori atipici, la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 2), che ha integrato le disposizioni previste dalla legge n. 53 del 2000, introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con *handicap* grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito;

se non ritengano, nell'attuazione di quanto disposto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, di assicurare le invalidità con dicitura superiore ai due terzi a quelle previste per il conteggio degli anni di lavoro, ai fini del prepensionamento;

se non ritengano opportuno convocare la consulta nazionale sull'*handicap*, non più convocata dal 25 luglio 2001, che negli anni scorsi era divenuto un luogo importante nel processo di definizione delle politiche sociali e un'occasione di confronto con il Governo sulle scelte delle politiche per l'*handicap*.

(2-00473) « Giacco, Turco, Battaglia, Ruzzante, Capitelli, Spini, Lolli, Petrella, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Lucà, Labate, Zanotti, Calzolaio, Carli, Duca, Gasperoni, Mancini, Paola Mariani, Bielli, Borrelli, Lumia, Crisci, Dameri, Mariotti, Grignaffini, Panattoni, Rotundo, Rava, Crucianelli, Raffaella Mariani, Lucidi, Grillini, Zunino, Bellini ».

(26 settembre 2002)

(Sezione 4 – Decisione del Governo di impugnare la legge regionale elettorale della Valle d'Aosta)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale della Valle d'Aosta del 2 agosto 2002, modificativa della legge elettorale regionale previgente (legge 12 gennaio 1993, n. 3), ritenendo illegittimo il secondo comma dell'articolo 3 e il primo comma dell'articolo 7, che prevedono l'invalidazione delle liste formate da candidati di un unico sesso, nonostante che l'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, avesse inserito nello statuto speciale della regione una norma per la quale, « al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi », la legge regionale « promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali » –:

sulla base di quali motivazioni il Governo abbia ritenuto insufficiente tale copertura costituzionale nei confronti di una disposizione, che, peraltro, inserisce un obbligo minimo per le liste elettorali in un sistema che, comunque, attraverso il voto di preferenza, garantisce all'elettore la piena libertà nel determinare la composizione del consiglio regionale.

(2-00491) « Violante, Pollastrini, Montecchi, Amici, Bielli, Caldarola, D'Alema, Leoni, Marone, Sabattini, Soda ».

(8 ottobre 2002)

(Sezione 5 – Costruzione di una centrale termoelettrica nel comune di Filago (Bergamo)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, per sapere – premesso che:

la società *Intergy*, il 19 giugno 2002, ha presentato istanza di autorizzazione per la costruzione nel comune di Filago (Bergamo) di una centrale termoelettrica da 800 *megawatt*, predisposta per un successivo ampliamento fino a 1.200 *megawatt*;

il consiglio comunale di Filago, nella seduta del 14 giugno 2002, in via preventiva, ha espresso il proprio parere negativo all'ipotesi di cui sopra e ha prodotto un documento di accompagnamento che esplicita le motivazioni della contrarietà alla costruzione dell'impianto proposto:

a) la realtà territoriale di Filago è fortemente segnata da insediamenti produttivi e, per lo più, da industrie chimiche con notevole impatto ambientale;

b) la situazione è aggravata dalla presenza dell'autostrada A4 (che ha il primato europeo per transito di veicoli) e dalla futura arteria stradale « Pedemontana », in fase di progettazione. Inoltre, all'interno di un raggio di 5 chilometri dal punto della emissione della proposta centrale sono oggi prospettate altre fonti di inquinamento: le centrali termoelettriche di Stezzano e di Dalmine, gli impianti di incenerimento rifiuti di Dalmine, di Trezzo d'Adda e di Filago: quindi, si è in presenza, in un ambito territoriale ristretto, di una concentrazione insostenibile di enormi quantitativi di emissioni;

l'area interessata dagli insediamenti citati è definita dalla provincia di Bergamo e dalla regione Lombardia come « area sensibile » soggetta a « risanamento »;

la comunità dell'isola bergamasca (unità territoriale complessiva di 21 comuni con oltre 100.000 abitanti), consapevole delle gravi condizioni di insostenibilità ambientale del proprio territorio, urbanizzato per il 70 per cento e pesantemente compromesso per l'effetto cumulativo delle emissioni prodotte dalle industrie e dall'eccessivo traffico, ha deliberato di sostenere l'iniziativa del comune di Filago affinché non venga autorizzata la centrale in questione;

non è vero che è stato definitivamente deliberato un piano energetico regionale della Lombardia –:

se non ritengano assolutamente urgente:

a) porre mano a tutta la materia, già oggetto della legge n. 55 del 2002, sia quantificando l'effettivo fabbisogno energetico nazionale, sia individuando inequivocabili criteri per le localizzazioni più idonee delle centrali termoelettriche necessarie;

b) sollecitare la regione Lombardia a completare l'*iter* deliberativo del piano energetico, sottoponendolo anche alla valutazione degli enti locali e, comunque, garantendo la priorità dello sviluppo sostenibile e della tutela della salute su qualsiasi altro criterio di scelta;

c) intervenire con atti idonei a bloccare l'autorizzazione dell'impianto previsto a Filago e, ovunque, l'alta densità di fonti energetiche concentrate in aree ristrette, già pesantemente compromesse e dichiarate a rischio ambientale.

(2-00503) « Reduzzi, Annunziata, Bimbi, Bindi, Bottino, Bressa, Carra, Ciani, De Franciscis, Fioroni, Frigato, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Tonino Loddo, Mantini, Marcora, Meduri, Merlo, Milana, Morgando, Pasetto, Realacci, Ruggeri, Ruggieri, Rusconi, Ruta, Santagata, Tanoni, Tuccillo, Villari, Santino Adamo Loddo, Lusetti, Mosella, Squeglia, Stucchi ».

(11 ottobre 2002)